



LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Così composta:

Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary	Presidente
Camillo Romandini	Consigliere
Marina Tucci	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento di reclamo iscritto al n. [REDACTED] del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2025

TRA

ASSOCIAZIONE CODICI – CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO (C.F. [REDACTED])

Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [REDACTED] che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Corrado Mattarelli e [REDACTED] per mandato in atti

RECLAMANTE

E

la SOCIETA' (C.F. [REDACTED])

elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] che la rappresentano e difendono per mandato in atti

RECLAMATA

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Oggetto: reclamo ex art. 840 ter ottavo comma c.p.c. avverso ordinanza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, depositata il ventitré giugno 2025, resa nel

procedimento r.g. [REDACTED] – ammissibilità azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori –

Con ricorso depositato il quattordici ottobre 2024 (rg [REDACTED]) ex art. 840 ter e ss. c.p.c. l'Associazione Codici adiva il Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, promuovendo azione rappresentativa a tutela degli interessi dei consumatori (art. 140 ter e ss. d. lgs 206/2005 come modificato dal d.lgs 28/2023 con decorrenza dal 25 giugno 2023) nei confronti di la SOCIETA' erogatrice di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio; l'azione era volta a ottenere provvedimenti inibitori (art. 140 octies) e compensativi (art. 140 novies) a tutela del diritto alla restituzione dei costi up front in caso di estinzione anticipata del finanziamento, costi invece trattenuti dalla controparte in modo sistematico e, secondo quanto allegato, illegittimo .

la SOCIETA' si costituiva, chiedeva la sospensione del procedimento in attesa di nuova pronuncia della Corte di Giustizia a seguito di rinvio pregiudiziale già effettuato dal Giudice di Pace di Palermo, sosteneva l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza nel merito della pretesa.

Il PM, cui il ricorso era stato notificato, non presentava memorie.

Con ordinanza depositata il ventitré giugno 2025 il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.

L'Associazione Codici proponeva reclamo insistendo nelle domande di primo grado.

Si costituiva la SOCIETA' ribadendo l'istanza di sospensione e comunque chiedendo la conferma del provvedimento reclamato.

Il Procuratore Generale, cui il reclamo era stato notificato, non presentava memorie.

La Corte, all'esito dell'udienza del ventuno novembre 2025, sostituita da note depositate telematicamente, riservava la decisione.

Non sussistono i presupposti per sospendere il presente procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale del Giudice di Pace di Palermo sia in quanto allo stato vi è una giurisprudenza interna cui fare riferimento sia in quanto sarebbe in contrasto con l'esigenza di contenimento dei tempi processuali.

Con il primo motivo di reclamo l'Associazione Codici sostiene che il Tribunale avrebbe violato l'art. 101 c.p.c. in quanto l'inammissibilità dell'azione compensativa sarebbe stata pronunciata per mancanza di omogeneità dei diritti tutelati senza che su tale punto la SOCIETA' [REDACTED] avesse sollevato eccezioni e senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.

Il motivo è infondato.

I presupposti di ammissibilità dell'azione, tanto più laddove sono disciplinati per legge, devono essere in ogni caso valutati d'ufficio dal Giudice e comunque, riguardo al contraddittorio, la doglianza, anche laddove accolta, non comporterebbe di per sé l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il secondo motivo di reclamo si sostiene che il Tribunale avrebbe applicato una norma non più in vigore in quanto il requisito dell'omogeneità dei diritti era previsto dall'art. 140 bis del codice del consumo, norma abrogata da anni (legge 31/2019) mentre l'attuale disciplina dispone (art. 140 septies comma quinto):

"Nel ricorso l'ente legittimato indica gli elementi necessari a determinare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, la sussistenza della giurisdizione e il diritto applicabile, nonché i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o promessi da parte di terzi".

Nel caso di specie, asserisce la reclamante, sussisterebbero tutti i requisiti previsti dalla norma.

Il motivo è fondato ma con le seguenti precisazioni.

Il concetto di *"elemento necessario a determinare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa"* esige comunque l'allegazione degli elementi di omogeneità tra le domande, in quanto altrimenti non si avrebbero criteri certi per delimitare la platea dei soggetti; detti criteri poi, considerando il rilevante impatto sull'andamento aziendale in termini economici derivante dal provvedimento richiesto, devono essere valutati in modo stringente anche in quanto i singoli consumatori ben possono adire le vie giudiziali autonomamente per far valere i propri diritti.

Non solo: l'art. 140 septies ottavo comma lettere b e c prevede l'inammissibilità della domanda. Testualmente :

" se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa;

se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies;"

Nel caso di specie il gruppo è stato coerentemente individuato nei soggetti privati che hanno ottenuto da la SOCIETA' finanziamenti e che, a fronte di un'estinzione anticipata, non hanno ottenuto la restituzione dei costi di credito c.d. up front nel periodo ricompreso tra il decennio antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado e la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 8/11/2022.

Si tratta quindi di posizioni anche omogenee, non rilevando sia le differenti quantificazioni in sede di conteggi singoli sia eventuali differenze di costi up front indicati nei contratti poiché il nucleo comune è comunque individuabile, della stessa natura tra i richiedenti e idoneo a identificare il gruppo.

E' stato inoltre documentato e non contestato l'unico presupposto che la normativa in questione, da ritenersi speciale rispetto a quella del c.p.c., richiede ai fini della legittimazione ossia che si tratti di enti e associazioni iscritti in elenchi indicati nell'art. 140 ter codice del consumo.

Per quanto riguarda gli altri requisiti, previsti a pena di inammissibilità, gli stessi sussistono poiché la domanda non è manifestamente infondata con riferimento alla richiamata giurisprudenza di corte costituzionale e alle direttive europee nonché alla giurisprudenza di cassazione (tra le altre 25977/2023), non risulta in atti alcun finanziatore del soggetto ricorrente e l'oggetto dell'associazione è in linea con l'azione esercitata (tutti elementi, rileva il Collegio, comunque non contestati).

Con il terzo motivo si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe omissso di valutare la domanda di inibitoria.

Il motivo è infondato sotto due profili.

In primo luogo l'inammissibilità pronunciata riguardo alla domanda di provvedimenti compensativi comporta ex se il rigetto delle richieste di inibitoria che a detti provvedimenti sono collegate.

In secondo luogo la SOCIETA' [REDACTED] ha documentato, riguardo alle domande proposte in altra sede dai singoli consumatori, l'ottemperanza tempestiva a provvedimenti giudiziari nonché la stipula di accordi transattivi anche solo a seguito di invito in mediazione o notifica tramite pec del ricorso introduttivo; ciò rende allo stato insussistente il requisito di pericolo di reiterazione della condotta.

La riforma dell'ordinanza di inammissibilità comporta anche l'annullamento della pronuncia sulle spese, demandata al merito di primo grado.

Le spese del presente giudizio di reclamo, essendo la presente ordinanza definitiva di un giudizio limitato presso la Corte, devono essere valutate in questa sede; le stesse devono essere interamente compensate, attesa la complessità della materia, i contrasti giurisprudenziali e interpretativi sui punti oggetto di reclamo nonché l'inammissibilità dell'inibitoria.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento del reclamo dichiara ammissibile e apre al gruppo di consumatori indicato in motivazione l'azione rappresentativa compensativa proposta ex art 140 novies D Lgs 206/2005 dall'Associazione Codici- Centro per i Diritti del Cittadino nei confronti di la SOCIETA' [REDACTED]

dichiara inammissibile l'azione rappresentativa inibitoria proposta ex art 140 octies D Lgs 206/2005 dall'Associazione Codici- Centro per i Diritti del Cittadino nei confronti di la SOCIETA' [REDACTED]

dispone la rimessione del procedimento al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, per i provvedimenti conseguenti;

compensa interamente le spese del presente grado.

Roma camera di consiglio del ventuno novembre 2025

IL PRESIDENTE

Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary